

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PESARO E URBINO

INFORMAZIONI SOCIETARIE

VALOREIMMOBILIARE S.R.L.

20AE49

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	PESARO (PS) VIALE ANTONIO GRAMSCI 4 CAP 61121
Indirizzo PEC	valoreimmobiliarepu@legalmail.it
Numero REA	PS - 183883
Codice fiscale	02464720412
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata con unico socio

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	4

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 18/11/2011 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 16/11/2011
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	OGGETTO SOCIALE: 1. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO ESCLUSIVO LA REALIZZAZIONE DI UNA O PIU' OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA DISMISSIONE DEL ... L'ORGANO AMMINISTRATIVO GESTISCE L'IMPRESA SOCIALE E COMPIE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE FATTA ECCEZIONE PER LE DECISIONI SULLE MATERIE RISERVATE AL SOCIO DALL'ART. 9, CO. 1 E 2, DEL PRESENTE ...
Poteri da statuto	
Altri riferimenti statutari	Deposito statuto aggiornato, gruppi societari

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02464720412
del Registro delle Imprese di PESARO E URBINO
Data iscrizione: 18/11/2011

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 18/11/2011

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 16/11/2011

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2011

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

forme amministrative

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 1

Oggetto sociale

OGGETTO SOCIALE:

1. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO ESCLUSIVO LA REALIZZAZIONE DI UNA O PIU' OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL SOCIO UNICO PROVINCIA DI PESARO E URBINO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 84 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002 N. 289 E DELLE DISPOSIZIONI IVI RICHIAMATE, MEDIANTE L'ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI. 2. IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DELLA PREDETTA LEGGE, I BENI IMMOBILI DESTINATI AL SODDISFACIMENTO DEI DIRITTI DEI CONCEDENTI I FINANZIAMENTI DI CIASCUNA OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE, INDIVIDUATI AI SENSI DELLA STESSA LEGGE E DELLE ALTRE DISPOSIZIONI IVI RICHIAMATE, NONCHE' OGNI ALTRO DIRITTO ACQUISITO NELL'AMBITO DELLA MEDESIMA OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE DALLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO O DI TERZI, COSTITUISCONO PATRIMONIO SEPARATO A TUTTI GLI EFFETTI DA QUELLO DELLA SOCIETA' E DA QUELLI RELATIVI ALLE ALTRE OPERAZIONI. SU CIASCUN PATRIMONIO SEPARATO NON SONO AMMESSE AZIONI DA PARTE DI CREDITORI DIVERSI DAI CONCEDENTI I FINANZIAMENTI DA ESSA REPERITI. 3. NEI LIMITI CONSENTITI DALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 84 LEGGE 27 DICEMBRE 2002 N. 289, NONCHE' DALLE DISPOSIZIONI IVI RICHIAMATE, LA SOCIETA' PUO' COMPIERE LE OPERAZIONI ACCESSORIE DA STIPULARSI PER IL BUON FINE DELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DA ESSA REALIZZATE O, COMUNQUE, STRUMENTALI, CONNESSE, AFFINI E NECESSARIE AL CONSEGUIMENTO DEL PROPRIO OGGETTO SOCIALE, IN PARTICOLARE RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITA' DI DETENZIONE, GESTIONE DIRETTA E MANUTENZIONE DEI CESPITI OGGETTO DI CARTOLARIZZAZIONE; LA SOCIETA' PUO' INCARICARE SOGGETTI TERZI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI CASSA E DI PAGAMENTO, PUO' COMPIERE OGNI OPERAZIONE DI CESSIONE, VENDITA O TRASFERIMENTO, ANCHE A TITOLO FIDUCIARIO, RELATIVAMENTE AI BENI OGGETTO DI CIASCUNA OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE, NONCHE' OPERAZIONI DI REINVESTIMENTO IN ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE DEI FONDI DERIVANTI DALLA GESTIONE E DALLA VENDITA DEI BENI ACQUISTATI NON IMMEDIATAMENTE IMPIEGATI PER IL SODDISFACIMENTO DEI DIRITTI DERIVANTI DAI SUMMENZIONATI TITOLI O FINANZIAMENTI.

Poteri

poteri da statuto

L'ORGANO AMMINISTRATIVO GESTISCE L'IMPRESA SOCIALE E COMPIE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE FATTA ECCEZIONE PER LE DECISIONI SULLE MATERIE RISERVATE AL SOCIO DALL'ART. 9, CO. 1 E 2, DEL PRESENTE STATUTO.

IN SEDE DI NOMINA POSSONO TUTTAVIA ESSERE INDICATI LIMITI AI POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, FERMO RESTANDO CHE LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DEI PROGETTI DI FUSIONE O SCISSIONE, NONCHE' LE DECISIONI DI AUMENTO DEL CAPITALE AI SENSI DELL'ART. 2481 SONO IN OGNI CASO DI COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE A TERZI E IN GIUDIZIO, SPETTA ALL'AMMINISTRATORE UNICO O AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

deposito statuto aggiornato

ADOZIONE NUOVO TESTO STATUTO

gruppi societari

SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI DELL'ART. 2497/BIS C.C.

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 08-01-2014 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 08-01-2014

VALOREIMMOBILIARE S.R.L.
Codice fiscale: 02464720412

NUOVO STATUTO SOCIETA' VALORE IMMOBILIARE

Preso d'atto con Delibera di Giunta n.266 del 08/11/2013

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

1. Ai sensi dell'art. 2463 cod. civ. e dell'art. 84 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 è costituita una società a responsabilità limitata unipersonale denominata: " Valoreimmobiliare S.R.L."

Art. 2) OGGETTO

1. La società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare del socio unico Provincia di Pesaro e Urbino, ai sensi dell'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e delle disposizioni ivi richiamate, mediante l'assunzione di finanziamenti.

2. In conformità alle disposizioni della predetta legge, i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei concedenti i finanziamenti di ciascuna operazione di cartolarizzazione, individuati ai sensi della stessa legge e delle altre disposizioni ivi richiamate, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito della medesima operazione di cartolarizzazione dalla società nei confronti della Provincia di Pesaro e Urbino o di terzi, costituiscono patrimonio

separato a tutti gli effetti da quello della società e da quelli relativi alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai concedenti i finanziamenti da essa reperiti.

3. Nei limiti consentiti dalle disposizioni di cui all'art. 84 legge 27 dicembre 2002 n. 289, nonché dalle disposizioni ivi richiamate, la società può compiere le operazioni accessorie da stipularsi per il buon fine delle operazioni di

cartolarizzazione da essa realizzate o, comunque, strumentali, connesse, affini e necessarie al conseguimento del

proprio oggetto sociale, in particolare relativamente all'attività di detenzione, gestione diretta e manutenzione dei cespiti oggetto di cartolarizzazione; la società può incaricare soggetti terzi per la prestazione di servizi di cassa e di pagamento, può compiere ogni operazione di cessione, vendita o trasferimento, anche a titolo fiduciario,

relativamente ai beni oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione, nonché operazioni di reinvestimento in altre

attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione e dalla vendita dei beni acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai summenzionati titoli o finanziamenti.

Statuto aggiornato al 08-01-2014

Art. 3) SEDE SOCIALE

1. La società ha sede nel Comune di Pesaro (Pu).
2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque uffici, agenzie, rappresentanze e punti vendita che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo (art. 2463, co. 2, n. 2).

3. Il domicilio del socio, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal registro delle imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel registro delle imprese si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 4) DURATA

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E QUOTE

1. Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila/00), diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

Il capitale può essere aumentato, mediante nuovi conferimenti sia in danaro che in natura.

2. L'organo amministrativo è tenuto ai depositi, per l'iscrizione nel registro delle imprese, delle dichiarazioni di

cui all'art. 2470, co. 4, 5 e 7, cod. civ.

3. Il capitale sociale, interamente versato e detenuto dal socio unico Provincia di Pesaro e Urbino, deve essere mantenuto integralmente dalla Provincia stessa.

I conferimenti possono essere effettuati sia in danaro sia in natura.

4. All'organo amministrativo spetta la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, in misura non superiore a cinque volte l'ammontare del capitale sociale inizialmente sottoscritto.

5. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482-bis, co. 2. cod. civ.

6. In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di

beni o di crediti del socio fondatore, o dell'amministratore, nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, non occorre l'autorizzazione del socio ai sensi dell'art. 2465, co. 2).

Art. 6) FINANZIAMENTI DEL SOCIO UNICO

1. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dal socio per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società si considerano infruttiferi.

2. La società può emettere titoli di debito che possono

Statuto aggiornato al 08-01-2014

VALOREIMMOBILIARE S.R.L.
Codice fiscale: 02464720412

essere sottoscritti, a norma dell'art. 2483 C.C., comma 2, unicamente da investitori professionali. La decisione spetta all'Amministratore unico, nei limiti di una volta il patrimonio netto e al socio se è richiesta una misura superiore.

Art. 7) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. È vietato al socio il trasferimento della quota, dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o dei diritti di prelazione di diritti inoptati, salvo il diritto di recesso a norma di legge.

Art. 8) SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO

1. La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura del legale rappresentante, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo C.C.

Art. 9) DECISIONI DEL SOCIO UNICO - COMPETENZE E MODALITÀ

1. Sono riservate alla competenza del socio unico le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, co. 2, e comunque:

- a. le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio;
 - b. l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
 - c. la modificazione dell'atto costitutivo;
 - d. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
 - e. la determinazione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2482-bis;
 - f. lo scioglimento anticipato della società;
 - g. La definizione delle scelte strategiche ed operative, l'approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;
 - h. La definizione dei regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali;
 - i. Le decisioni inerenti a partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;
 - j. Le prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
 - k. L'assunzione di mutui;
 - l. La vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda;
2. Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo e salvo esplicita richiesta dell'organo amministrativo,

Statuto aggiornato al 08-01-2014

VALOREIMMOBILIARE S.R.L.
Codice fiscale: 02464720412

le decisioni del socio sono normalmente adottate mediante consenso espresso per iscritto.

Art. 10) DECISIONI DEL SOCIO MEDIANTE DELIBERAZIONE
ASSEMBLEARE

1. Nel caso di decisioni che abbiano a oggetto le materie indicate nel precedente articolo 9, co. 1, lett. a), b), c), d), e), f) g) h) e i) e quando lo impone la legge e lo richiede l'organo amministrativo, le decisioni del socio devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

2. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo nell'ambito del comune della sede sociale;

3. L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al socio, all'amministratore e ai sindaci, se nominati;

sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

4. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita se a essa partecipa l'intero capitale sociale e se l'organo amministrativo è presente o informato e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'organo amministrativo, qualora non partecipi personalmente all'assemblea, dovrà rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarare di essere informato della riunione.

5. Il socio può farsi rappresentare in ciascuna assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

6. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano un segretario che la assista.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

7. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e il risultato delle decisioni prese dal socio.

Art. 11) DECISIONI DEL SOCIO MEDIANTE CONSENSO SCRITTO

1. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata al socio, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, dall'organo amministrativo.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza le

Statuto aggiornato al 08-01-2014

VALOREIMMOBILIARE S.R.L.
Codice fiscale: 02464720412

informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime.

2. Il socio ha otto giorni dal ricevimento per far pervenire la risposta, con qualsiasi mezzo, presso la sede sociale. La risposta, sottoscritta, deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego.

La mancanza di risposta entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

Art. 12) AMMINISTRAZIONE

1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti.

2 La nomina dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti compete al socio ai sensi dell'art. 2479 C.C.; la composizione del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata in modo da garantire che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato.

3 Non possono essere nominati Amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 C.C.

4 L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti dura in carica per il periodo di tempo determinato all'atto della nomina.

5 All'Amministratore unico o al Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.

6 L'Assemblea può inoltre assegnare all'Amministratore unico o al Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti un'indennità annuale in misura fissa, se e come prevista dalla normativa delle società partecipate dagli enti locali.

7 L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti è revocabile dall'assemblea in qualunque momento.

L'accettazione della carica equivale ad accettazione della presente clausola.

8 A seguito di revoca, dimissioni o scadenza del mandato dell'Amministratore Unico o dell'intero Consiglio di Amministrazione l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti senza indugio.

9 Si applica all'Amministratore Unico od ai componenti il Consiglio di Amministrazione il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C.

10 Devono essere autorizzate da una decisione del socio le operazioni in cui l'Amministratore Unico o i componenti il Consiglio di Amministrazione siano in conflitto di interessi con la società.

Art. 13) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Statuto aggiornato al 08-01-2014

VALOREIMMOBILIARE S.R.L.
Codice fiscale: 02464720412

1. L'Organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate al socio dall'art. 9, co. 1 e 2, del presente statuto.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri dell'organo amministrativo, fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

Art. 14) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1 La rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15) ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Assemblea dei soci può nominare un Organo di controllo o un Revisore legale dei conti.

Nei casi previsti dall'art.2477, la nomina dell'organo di controllo e del revisore è obbligatoria. L'Assemblea dei soci determina il compenso dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti per l'intero periodo di durata dell'incarico.

L'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti restano in carica per tre esercizi e l'incarico scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dell'incarico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito.

Il sindaco unico e il revisore sono rieleggibili.

2. L'Organo di controllo nominato dall'Assemblea dei Soci deve essere monocratico (Sindaco Unico), salvo che la legge imponga la nomina di un organo collegiale (Collegio Sindacale).

La composizione dell'eventuale Collegio Sindacale sarà effettuata in modo da garantire che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato e sarà composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio.

Nei casi di nomina dell'organo di controllo sia monocratico che collegiale, tutti i sindaci o revisori devono essere revisori legali, iscritti nel registro istituito presso il Ministero competente.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Statuto aggiornato al 08-01-2014

VALOREIMMOBILIARE S.R.L.
Codice fiscale: 02464720412

4. I soci affidano all'Organo di controllo anche la funzione di revisione legale dei conti (Sindaco Unico e Revisore Unico), salvo che la legge imponga la nomina di un Revisore esterno. Nel caso di nomina per legge di un Revisore esterno, si applicano le vigenti disposizioni di legge in tema di revisione legale dei conti.

Tali disposizioni trovano altresì applicazione nei confronti dell'Organo di controllo in relazione alla funzione di revisione legale ad esso affidata.

5. All'Organo di Controllo ed al Revisore Legale si applicano, per quanto sopra non previsto, le disposizioni del codice civile in materia.

Art. 16) BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2011; l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

2. Il bilancio deve essere approvato dal socio con decisione adottata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione (o in qualsiasi altro modo, purché per iscritto in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

3. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al socio, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelievi a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Art. 17) SCIOGLIMENTO

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche non socio, indicandone i poteri e il compenso.

Art. 18) Informativa

Devono essere inviati al socio:

- il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione (se dovuta), così come predisposti dall'organo amministrativo, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;
- Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, quali approvati dall'Assemblea dei Soci.

Il Legale Rappresentante è tenuto a trasmettere al socio i documenti di volta in volta richiesti dal medesimo, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società, compresi i verbali delle riunioni dell'Organo

Statuto aggiornato al 08-01-2014

VALOREIMMOBILIARE S.R.L.
Codice fiscale: 02464720412

Amministrativo.

Art. 19) Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si richiamano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi speciali vigenti in materia.

FIRMATO ADRIANO GATTONI
CESARE LICINI NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.LGS 7 marzo 2005, 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione.
Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.